

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata “**Associazione 12 Scatti - ODV**”, qui di seguito detta “Associazione”.

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma in Via Angiolo Cabrini 56.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati¹:

¹a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e *prestazioni sanitarie*;

c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) *formazione universitaria e post-universitaria*;

h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione persegue tale scopo mediante le seguenti attività:

- a) garantire alle comunità rurali il diritto all'acqua potabile attraverso la realizzazione di pozzi e sistemi di approvvigionamento idrico tali da apportare significativi miglioramenti nella qualità della vita alle popolazioni più disagiate;
- b) garantire agli abitanti dei paesi cosiddetti del terzo mondo il diritto all'istruzione attraverso l'addestramento, la qualificazione e la formazione scolastica e professionale, fra cui l'insegnamento di arti e/o mestieri;
- c) realizzare per le collettività svantaggiate progetti di sviluppo a medio e lungo termine, così come interventi circoscritti in risposta a situazioni di emergenza attraverso la costruzione e/o il miglioramento delle infrastrutture e l'acquisto e la gestione di tutti i mezzi e i macchinari necessari alla buona riuscita dei progetti stessi;
- d) diffondere le conoscenze in campo medico, sanitario, scientifico, educativo e culturale tramite l'organizzazione di iniziative culturali, quali per esempio seminari, convegni, conferenze, corsi didattici e informativi, dibattiti, mostre artistiche e artigianali, manifestazioni, spettacoli, produzioni

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;

l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;

s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di *adozione internazionale* ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati* o di *beni confiscati alla criminalità organizzata*.

e proiezioni cinematografiche e audiovisive e quant'altro sia necessario al raggiungimento degli scopi sociali;

e) compiere donazioni benefiche, in denaro o in natura, attraverso l'organizzazione di raccolte di fondi e di beni materiali da inviare direttamente o tramite altre organizzazioni umanitarie nei paesi arretrati.

Tali progetti possono essere attuati e concordati anche in collaborazione con le comunità e le associazioni locali o i gruppi missionari o di volontari laici o religiosi, in modo da valorizzare le risorse e creando così le condizioni per garantire la continuità dell'azione.

L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà tra l'altro esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

f) inviare nei paesi bisognosi ed economicamente svantaggiati personale specializzato nell'assistenza socio-sanitaria, psicologica, economica e nella formazione professionale, oltre al personale necessario all'accompagnamento dei beni e del denaro inviato, nonché al personale addetto all'organizzazione di servizi e di assistenza in loco;

g) organizzare viaggi e soggiorni a scopo di assistenza sociale e in generale per finalità umanitarie di abitanti e collettività di paesi stranieri;

h) realizzare e sostenere progetti di "adozione a distanza", compatibilmente con le leggi in materia;

i) aderire, anche attraverso propri rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali e internazionali che perseguano scopi analoghi e complementari;

l) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni, anche multimediali, periodiche, librerie e di qualsiasi altro materiale a carattere socio-culturale.

Tutte queste attività saranno svolte anche per il tramite di un apposito portale Internet, secondo modalità che saranno meglio definite da apposito regolamento.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. L'Associazione si compone di:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Onorari

- Sono Soci FONDATORI le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quelle alle quali il Consiglio Direttivo ha riconosciuto tale qualifica, avendo aderito all'Associazione entro il 31 Marzo 2008. I soci Fondatori sono tenuti a versare una quota associativa annua pari a quella versata dai Soci Ordinari.

- Sono Soci ORDINARI coloro che a seguito di domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, previa presentazione di almeno 2 membri dello stesso Consiglio, entrano a far parte dell'Associazione. I soci Ordinari sono persone ed enti che si impegnano a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione.
Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
- Sono Soci ONORARI coloro che hanno reso servizi di rilievo o hanno conseguito particolari meriti nell'ambito delle finalità perseguite dall'Associazione. Essi sono dispensati dal versare quote associative.
- Non sono considerati associati i SOSTENITORI che condividono gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione e ne sostengono le ragioni, anche mettendo a disposizione strumenti finanziari, tecnici e di personale. Essi possono partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione medesima, iscriversi al portale Internet di cui al precedente art.4, usufruire delle informazioni pubblicate e intervenire attivamente ai forum che si terranno all'interno di esso, secondo quanto previsto nei regolamenti interni. I Sostenitori sono tenuti al versamento di un contributo minimo sostanzialmente inferiore alla quota associativa versata dai soci Fondatori e Ordinari, tale quota viene determinata dal Consiglio Direttivo e rimane invariata sino ad eventuale nuova delibera che ne ridefinisce l'importo.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere

rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Mancata partecipazione alle Assemblee, sia Ordinarie, che Straordinarie per un periodo superiore ai 4 anni
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- I soci dimissionari o esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente (e il Presidente Onorario se nominato);
- d) organo di Controllo (se nominato).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quadriennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici membri, tra cui il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, nominati dall'Assemblea e, per la prima volta, nell'Atto Costitutivo; possono essere nominati membri del Consiglio solo gli associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'esercizio delle loro funzioni; ad essi è dovuto soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione.

3. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato a cura del Presidente almeno due volte l'anno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica oppure qualunque altro mezzo idoneo a verificare l'avvenuto ricevimento; l'avviso di convocazione sarà inviato a tutti gli aventi diritto almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione, in caso di urgenza almeno due giorni prima con le medesime modalità.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente (se nominato) o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può provvedere alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

6. Al Consiglio Direttivo vengono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) redigere la bozza del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e della relazione annuale sull'esercizio della gestione da sottoporre alle deliberazioni dell'assemblea;

b) programmare e coordinare l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

c) emanare regolamenti sociali e deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;

d) stabilire l'ammontare della tassa di ammissione e della quota associativa annuale;

e) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;

f) accertare in qualunque momento dell'anno sociale la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

g) eleggere tra i suoi componenti il Vice Presidente, se lo ritiene opportuno;

h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti pubblici e/o privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra gli associati;

i) dare parere ed eventualmente deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.

Inoltre il Consiglio Direttivo potrà delegare le proprie attribuzioni al Presidente e agli altri consiglieri per le materie riguardanti l'ordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale, la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio; egli potrà, quindi, validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, banche, istituti pubblici e/o privati.

2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni adottate ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega in via generale o di volta in volta, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione; in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

3. Alla prima riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente nomina se lo ritiene opportuno il Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri neo eletti.

4. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendone aggiornata la contabilità.

6. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, nomina un Tesoriere dell'Associazione tra tutti gli associati per l'attribuzione dei compiti e delle mansioni di cui all'art.15.

7. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti. In caso di sua assenza, il Presidente può delegare parte delle sue funzioni e poteri ad un membro del Consiglio Direttivo, di solito il Vice Presidente.

Art. 14 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e gli stessi durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15 - Il Tesoriere

1. Il Presidente, se lo ritiene opportuno, elegge un Tesoriere fra tutti gli associati; tale carica potrà essere affidata anche a chi rivesta già un'altra carica (Presidente, Vice Presidente o Consigliere).
2. Il Tesoriere dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, anche presso le banche e gli enti pubblici o privati e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente del Consiglio Direttivo.
3. Il Tesoriere, in particolare, potrà operare su conti correnti bancari e postali ed eseguire operazioni di cassa, per conto dell'Associazione.

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Presidente, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 17 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 19 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 20 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.